



Servizio Organi Collegiali
e Strutture Dipartimentali

Titolo VI
Classe 8

Oggetto: Istituzione Centro Interdipartimentale di ricerca per il Management dell'innovazione trasformativa e science-based

IL RETTORE

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento generale di Ateneo;
- Visto il Regolamento di Ateneo per la costituzione ed il funzionamento dei Centri;
- Considerata la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 18/07/2022;
- Considerata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/07/2022;

DECRETA

E' istituito il Centro Interdipartimentale di ricerca per il Management dell'innovazione trasformativa e science-based ("Transformative Innovation Research Center").

Il Centro ha sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Ateneo.

Viene contestualmente emanato il Regolamento del Centro, di cui all'allegato n. 1 del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Prof. Francesco Svelto
(documento firmato digitalmente)

DG/IB/gm

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER IL MANAGEMENT
DELL'INNOVAZIONE TRASFORMATIVA E SCIENCE BASED
(*TRANSFORMATIVE INNOVATION RESEARCH CENTER*)

REGOLAMENTO

Art. 1 – Istituzione

E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia, su proposta del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali, assieme a (in ordine alfabetico): Dipartimento di Biologia e Biotecnologie; Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura; Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione; Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense; Dipartimento di Scienze Clinico-chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali il Centro di ricerca Interdipartimentale per il Management dell'Innovazione Trasformativa e Science Based (*Transformative Innovation Research Center*).

Art. 2 – Sede

Il Centro ha la sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali.

Art. 3 - Finalità

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- promuovere e svolgere ricerca interdipartimentale in tema di “innovazione trasformativa”, cercando di combinare - da un lato - logiche e principi moderni di management dell'innovazione (es. business modeling, revenue streams design, agile management / MVP, digital strategies, etc.) e - dall'altro - output della ricerca scientifica nelle cosiddette ‘hard sciences’. In particolare, il focus è su processi che consentano alle imprese di transitare verso nuove piattaforme tecnologie avanzate e verso ‘purpose’ aziendali che coniugano profitto, impatto sociale ed ambiente;
- accrescere la sensibilità della comunità accademica, delle imprese e della società verso le sfide dell'innovazione trasformativa e science-based, nelle sue diverse forme; a titolo esemplificativo: trasformazione digitale, transizione ecologica, twin transformation, etc.;
- coniugare l'impatto scientifico con una adeguata attività divulgativa;
- favorire lo sviluppo di rapporti scientifici e di collaborazione tra Università e Enti di ricerca pubblici e privati;
- valutare di istituire, in accordo con i rispettivi Dipartimenti, appositi insegnamenti nei Corsi di Studio e nei Corsi di Laurea, nei Dottorati di ricerca, nelle Scuole di perfezionamento e nei Master al fine di far conoscere questi problemi e far nascere nuove professionalità;
- dialogare con terze parti - altri centri di ricerca, imprese, etc. - per sviluppare progettualità o offrire servizi di ricerca o consulenza scientifica;
- organizzare congressi, convegni e workshop.

Art. 4 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Presidente
- Il Comitato tecnico-scientifico (CTS).

Sarà inoltre possibile costituire Advisory Board o istituire gruppi di lavoro (T-Labs) su tematiche specifiche.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Centro. Predispone le proposte di attività e di sviluppo dello stesso e la relazione annuale sull'attività, per l'approvazione del Comitato tecnico-scientifico ed il successivo invio all'Amministrazione Universitaria. Il Presidente, dipendente dell'Università degli Studi di Pavia, è di norma un professore di ruolo, designato dal Comitato tecnico scientifico fra i suoi membri ordinari. E' nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato. Al Direttore del Dipartimento ospitante la sede del Centro sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il Presidente designa, tra i dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, di norma tra i professori di ruolo, membri ordinari del Comitato tecnico scientifico, un vice Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il Vice Presidente è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 6 - Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'Organo deliberativo dello stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. III del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Esso è composto da rappresentanti designati da ciascun dipartimento aderente al Centro, di norma scelti tra il personale docente, nel numero seguente:

- 3 rappresentanti per il Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali (quale dipartimento proponente);
- 2 rappresentanti per ciascuno degli altri Dipartimenti aderenti.

Esso è presieduto dal Presidente del Centro.

Possono far parte del Comitato - con pari diritti e doveri - anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato tecnico-scientifico. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati

partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute.

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato tecnico-scientifico avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Comitato tecnico-scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 7 - Modalità per eventuali future adesioni e conferma dei dipartimenti aderenti

Un Dipartimento dell'Ateneo potrà chiedere di aderire al Centro successivamente alla sua costituzione. La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente e contenente l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali che la stessa metterà a disposizione del Centro, dovrà essere inviata al Presidente dello stesso.

Su tale richiesta si esprimerà il Comitato Tecnico-Scientifico.

L'adesione delle nuove strutture sarà formalizzata con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Ogni tre anni il CTS valuta l'apporto dei dipartimenti aderenti e conferma l'adesione degli stessi al centro. Qualora l'apporto sia giudicato particolarmente limitato - o non vi fosse più interesse a partecipare alle attività del centro - un singolo dipartimento può essere non confermato come aderente.

Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente. La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente, se onerosa, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Università o ad Atenei / Enti esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato tecnico-scientifico, che ne stabilirà le condizioni. Il CTS può altresì definire differenti modalità e livelli di adesione, con differenti diritti / doveri, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 10 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

I fondi necessari per il funzionamento del Centro sono costituiti da fondi di ricerca e proventi derivanti da contratti e convenzioni anche assegnati dai Dipartimenti in capo ai

singoli ricercatori afferenti al Centro, donazioni ed elargizioni, eventuali contributi dell'Ateneo, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati.

Per le attività commissionate da terzi dovranno essere applicate le norme in vigore presso l'Università di Pavia, in particolare quelle relative ai contratti attivi e ai brevetti.

Nella ripartizione dei corrispettivi dovrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento ospitante il Centro. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio del Dipartimento ospitante, in relazione all'entità dell'attività svolta dal Centro. Per le altre acquisizioni valgono le norme generali dell'Ateneo.

Per lo svolgimento dell'attività il Centro dovrà avvalersi, di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti.

All'atto della presentazione della proposta dovrà risultare regolamentato tra i Dipartimenti proponenti l'utilizzo dei locali, attrezzature e personale messi a disposizione.

Al Centro non può essere assegnato personale tecnico-amministrativo. Quest'ultimo può partecipare solo con finalità scientifiche. Essendo il finanziamento di tali Centri non a carico dell'FFO potranno però essere previsti reclutamenti e/o collaborazioni a tempo determinato funzionali alla gestione delle diverse attività.

Il Centro potrà altresì avvalersi - stabilmente e/o temporaneamente - di attrezzature, tecnologie, spazi e personale messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Risorse, locali, attrezzature e personale messi a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti non comportano alcun ulteriore onere a carico dell'Amministrazione.

Art. 11 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo.

La gestione contabile è di competenza del Dipartimento nel quale il Centro ha sede amministrativa.

Art. 12 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, potrà essere modificato con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 13 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora un Dipartimento aderente ad un Centro di ricerca interdipartimentale dovesse decidere di recedere dal Centro stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, ivi compreso il venir meno del numero minimo di strutture necessarie, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento dei Centri potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività degli stessi protratta per un periodo di due anni o del venire meno delle finalità che ne hanno giustificato l'istituzione e/o dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, ovvero:

- attività scientifica continuativa e di notevole volume, testimoniata da una relazione scientifica annuale approvata dal Comitato Tecnico-Scientifico e inviata all'Amministrazione universitaria;
- capacità di autofinanziamento dimostrabile con l'acquisizione di un finanziamento iniziale per un importo non inferiore ai 100000 euro e/o risorse proprie per un importo di non meno di 25000 euro annui.

Art. 14 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei regolamenti dei Centri, nonché nello schema-tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Art. 15 - Durata del Centro

Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo e cessa al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 2 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri.